

**SEZIONE I – INFORMAZIONI SUL CONFIDI (Cooperativa di Garanzia collettiva fidi)**

**FIDICOMET SOC. COOP. A R.L.- Fondo di Garanzia per il Credito al Commercio ed al Turismo**

Sede legale in **Milano (20121) Corso Venezia, 47/49**

Telefono **02/76.300.21** - Fax 02/76.300.246

E-mail: [info@fidicomet.it](mailto:info@fidicomet.it)

PEC-mail: [fidicomet@legalmail.it](mailto:fidicomet@legalmail.it)

Sito Internet: [www.fidicomet.it](http://www.fidicomet.it)

Iscrizione al Registro Imprese di Milano: **03744770151 / REA MI 968.513**

Codice Fiscale e Partita I.V.A.: **03744770151**

Iscrizione Albo Coop. a Mutualità Prevalente n. **A119013**

Iscrizione all'elenco OCM-Organismo Confidi Minori di cui all'art. 112/T.U.B. D.Lgs. n.385/93: **N.° 20**



**SEZIONE II - INFORMAZIONI IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE**

A cura del soggetto incaricato dell'offerta (dati e qualifica del soggetto incaricato)

Sig. \_\_\_\_\_ Qualifica \_\_\_\_\_

Società \_\_\_\_\_

Con ufficio e indirizzo in \_\_\_\_\_

Telefono fisso \_\_\_\_\_ Telefono cellulare \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_ indirizzo e-mail \_\_\_\_\_

ISCRITTO all'ALBO \_\_\_\_\_ al n° \_\_\_\_\_

**SEZIONE III – CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DELLA GARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

L'attività di **FIDICOMET Soc. Coop.** (di seguito anche **Confidi**) consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico a favore di Intermediari Bancari e Finanziari (di seguito **Enti Finanziatori**) convenzionati, volte a favorire il finanziamento a breve, medio o lungo termine delle micro, piccole e medie **imprese socie di Fidicomet** (di seguito **Soci**).

I Soci del Confidi sono tutti i soggetti economici svolgenti attività d'impresa **secondo la disciplina comunitaria** (imprese PMI e Professionisti), aventi sede in territorio italiano e rispondenti ai requisiti dimensionali previsti dalla normativa sui confidi e dallo Statuto sociale.

Il Confidi garantisce il rischio assunto dagli Enti Finanziatori (**attività di Garanzia**), nonché il rischio assunto da **Asconfidi Lombardia** - Associazione dei Confidi della Lombardia Società Cooperativa per Azioni, confidi regionale, vigilato e partecipato (**attività di Controgaranzia**), in entrambi i casi di norma nella misura del 50%, ovvero valori superiori.

Con la concessione di una **garanzia «sussidiaria»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta (per la quota garantita) per conto del Socio/Cliente nell'ipotesi in cui quest'ultimo risulti inadempiente e dopo che l'Intermediario erogante abbia esperito le proprie procedure volte al recupero del credito nei confronti del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare il Confidi degli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora.

Con la concessione di una **garanzia «a prima richiesta»** il Confidi si espone al rischio di dovere adempiere all'obbligazione assunta per conto del Socio/Cliente versando la propria quota garantita senza preventiva escussione del Socio/Cliente e/o di eventuali coobbligati. A sua volta, il Socio/Cliente è tenuto a rimborsare al Confidi gli importi pagati da quest'ultimo per qualsiasi titolo o causa in dipendenza della garanzia prestata, oltre agli interessi di mora. Le azioni di recupero possono essere esperite dall'Intermediario al quale, sulla base delle convenzioni, il Confidi può conferire mandato per il recupero coattivo delle somme non corrisposte dal Socio/Cliente, oppure possono essere svolte autonomamente dal Confidi.

Il finanziamento richiesto dal Socio configura l'**obbligazione principale**, in relazione alla quale il Confidi garantisce parte del rischio assunto dagli Enti Finanziatori e/o da Asconfidi Lombardia. Pertanto, se tale obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio di garanzia perde efficacia.

Allo stesso modo l'eventuale mancato pagamento degli oneri del Confidi da parte del Socio, inficia la validità della garanzia.

Le operazioni assistite da garanzia Fidicomet possono essere assistite, qualora sussistano le relative Convenzioni ed i requisiti di ammissibilità delle operazioni, dalle controgaranzie dei seguenti fondi:

- **Fondo di Garanzia per le PMI** ex Legge 662/96 art. 2 comma 100 lettera a);
  - Fondo Controgaranzie gestito da **Finlombarda S.p.a.**;
  - Fondo Europeo per gli Investimenti (**FEI**);
  - eventuali altri fondi di garanzia, attivabili da Fidicomet anche in operatività con Asconfidi Lombardia.
- Il Socio dovrà acconsentire a fornire al Confidi tutta la documentazione necessaria per la gestione delle suddette controgaranzie/agevolazioni.

**SEZIONE IV – PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA GARANZIA o CONTROGARANZIA CONCESSA DAL CONFIDI**

Le prestazioni di garanzia per i Soci sono regolate dalle seguenti **condizioni economiche**:

- TASSA DI AMMISSIONE: € 80,00 una tantum, da versare alla richiesta di ISCRIZIONE A SOCIO di Fidicomet.**
- QUOTA DI CAPITALE SOCIALE:**  
**Minimo € 100,00 e non superiore al 2,50%** del finanziamento/affidamento bancario ottenuto dall'Impresa socia di Fidicomet, secondo multipli di € 50,00 e con i seguenti limiti:
  - **massimo € 20.000,00** per le operazioni chirografarie;
  - **massimo € 25.000,00** per le operazioni ipotecarie/assistite da garanzia reale pari o superiore al 70% del finanziamento;
  - **massimo € 30.000,00** per le operazioni ipotecarie/assistite da garanzia reale inferiore al 70% del finanziamento.

La quota di Capitale Sociale è **nominativa, indivisibile e non frazionabile**. Essa è **interamente rimborsabile** al Socio di Fidicomet all'estinzione del finanziamento assistito dalla garanzia di Fidicomet, secondo le modalità stabilite dagli **artt. 2532 e 2535 Codice Civile** e a seguito di richiesta di recesso da socio di Fidicomet regolarmente approvata dal Consiglio di Amministrazione di quest'ultima.

- COSTO PRESTAZIONE GARANZIA/CONTROGARANZIA:**  
 è calcolato in percentuale **del finanziamento erogato, o del fido accordato**, secondo i **valori massimi** indicati nella seguente **Tabella di costo**. Sarà possibile applicare **riduzioni** per iniziative di particolare significato e per operazioni individuate dai competenti organi societari, in particolare nel caso di utilizzo della controgaranzia del **Fondo di Garanzia per le PMI** (L.662/96) e di **Finlombarda S.p.a.**

**Tabella di costo Garanzia/Controgaranzia: valori massimi, espressi in % del Finanziamento/Affidamento ottenuto dall'Impresa Socia.**

Durata	Chirografari		Garanzie reali capienti		Aperture di credito per Linee di anticipazione	Aperture di credito in Conto corrente
	Investimenti	Liquidità e consolidamento	Investimenti	Liquidità e consolidamento		
12 mesi	1,70%	1,75%	1,50%	1,60%	2,10% (1° anno)	2,20% (1° anno)
24 mesi	2,20%	2,30%	1,80%	2,00%	1,70% (al rinnovo)	1,80% (al rinnovo)
36 mesi	2,70%	2,85%	2,10%	2,40%	-	-
48 mesi	3,20%	3,40%	2,40%	2,80%	-	-
60 mesi	3,70%	3,95%	2,70%	3,20%	-	-
72 mesi	4,20%	4,50%	2,90%	3,50%	-	-
84 mesi	4,70%	5,05%	3,10%	3,80%	-	-
96 mesi	5,20%	5,60%	3,30%	4,10%	-	-
108 mesi	5,70%	6,15%	3,50%	4,40%	-	-
120 mesi	6,20%	6,70%	3,70%	4,70%	-	-
144 mesi	-	-	4,10%	5,30%	-	-
180 mesi	-	-	4,70%	6,20%	-	-

La commissione di garanzia è esclusa da IVA ai sensi dell'articolo n. 4 del D.P.R. 633/72.

I costi indicati vengono trattenuti al perfezionamento/erogazione del finanziamento erogato dagli Enti Finanziatori o assistito da garanzia Asconfidi Lombardia.

All'atto del perfezionamento della prestazione di garanzia o di controgaranzia saranno comunicati, con apposita lettera, gli importi trattenuti a titolo di commissioni, spese e quota sociale relativi all'operazione.

**SEZIONE V – CONDIZIONI PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA CONCESSA AL SOCIO**

La **ammissione a Socio** è deliberata in via esclusiva dal Consiglio di Amministrazione; la **concessione della garanzia o della controgaranzia** è deliberata dal Consiglio di Amministrazione o dal Comitato Esecutivo, come previsto dallo Statuto sociale e dal Regolamento.

Il Confidi non è tenuto ad inviare *comunicazioni periodiche* al Socio, in quanto il rapporto di garanzia non registra movimenti contabili successivi all'accensione e neppure un saldo contabile, fatta salva la possibilità per il Socio di richiedere al Confidi il rendiconto riepilogativo del proprio rapporto. Il Confidi è tenuto a trasmettere, oltre al presente Foglio Informativo in fase pre-contrattuale, idoneo **Documento di Sintesi** delle condizioni effettivamente applicate alla **accensione** del rapporto e alla sua **conclusione/estinzione**.

L'intervento in garanzia o in controgaranzia del Confidi si estingue alla naturale scadenza della garanzia rilasciata, *ovvero* anticipatamente, previo rilascio di un atto liberatorio da parte della Banca o di altro soggetto beneficiario della garanzia, con comunicazione di fine operazione; il rapporto di controgaranzia si chiude anche qualora la garanzia rilasciata da Fidicomet venga escussa da Asconfidi Lombardia, in tal caso trattandosi di **inadempimento** del Socio, con comunicazioni trattate dall'Ufficio Legale.

Al ricorrere delle circostanze di seguito descritte il rapporto si intenderà automaticamente risolto senza necessità di preventiva comunicazione da parte del Confidi all'Impresa e, di conseguenza, la garanzia concessa sarà priva di efficacia ed il relativo certificato sarà da ritenersi nullo nelle seguenti situazioni:

- comunicazione della banca o dell'intermediario finanziario convenzionato della volontà di non concedere il finanziamento garantito;
- mancato pagamento da parte del Socio delle competenze spettanti al Confidi.

Il Socio ha diritto di recedere dalla garanzia o controgaranzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della stessa.

Il Confidi può richiedere all'intermediario (di norma, la banca) di incassare dal Socio le competenze trattenendole dal finanziamento erogato, senza l'obbligo di preventiva comunicazione al Socio del pagamento in questione.

**SEZIONE VI – PROCEDURE DI RECLAMO**

Il Socio può presentare reclamo all'**Ufficio Reclami**, a mezzo di:

- Lettera raccomandata A/R** indirizzata a:  PEC-mail indirizzata a: [fidicomet@legalmail.it](mailto:fidicomet@legalmail.it)

**FIDICOMET Soc. Coop. - Ufficio Reclami**  
**Corso Venezia, 47/49 - 20121 Milano (MI)**

L'Ufficio reclami deve rispondere **entro 60 giorni** dalla data di presentazione del reclamo.

Se il Socio non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta, prima di ricorrere alla competente Autorità Giudiziaria, può rivolgersi all'**Arbitro Bancario Finanziario (ABF)**. Per avere informazioni sulla procedura da seguire per rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

Il Confidi mette a disposizione dell'Impresa - presso i propri locali e sul proprio sito internet [www.fidicomet.it](http://www.fidicomet.it) - le guide relative all'accesso all'ABF.

Il presente rapporto è regolato dalla legge italiana.

**SEZIONE VII - LEGENDA**

**Arbitro Bancario Finanziario (ABF):** strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie istituito dalla Banca d'Italia.

**Confidi:** i consorzi e le società cooperative che svolgono l'**attività di garanzia collettiva dei fidi** e cioè che utilizzano risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica ed imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

**Controgarante:** è il soggetto che garantisce la garanzia rilasciata da Asconfidi Lombardia.

**Coobbligati:** Soci dell'Impresa, suoi esponenti o soggetti terzi, che prestano garanzia per il buon fine dell'operazione di finanziamento.

**Definizione di PMI** (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività Produttive, pubblicato sulla G.U. n. 238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06/05/2003): La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita **MPMI**) è costituita da imprese che hanno (I) meno di 250 occupati, e hanno (II) un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure -in alternativa- un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro (tali requisiti I) e II) devono **entrambi** sussistere). In particolare, nell'ambito della categoria delle PMI, **si definisce piccola impresa** l'impresa che ha meno di 50 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Nell'ambito della categoria delle PMI, **si definisce microimpresa** l'impresa che ha meno di 10 occupati, e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

**Enti finanziatori:** le banche e gli altri intermediari finanziari che hanno erogato un finanziamento a favore dei clienti del Confidi e che sono garantiti dal Confidi stesso.

**Fondo di Garanzia per le PMI:** indica il Fondo di Garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 662/1996 e successive modifiche e integrazioni. Trattasi di una garanzia pubblica a fronte di finanziamenti concessi dalle Banche anche per investimenti all'estero. Per le notizie relative al Fondo, si rimanda alla Legge 662/96 e successive modifiche reperibile sul sito internet dell'ente gestore Mediocredito Centrale - Banca del Mezzogiorno - [www.fondidigaranzia.it](http://www.fondidigaranzia.it)

**Fondo Controgaranzie gestito da Finlombarda S.p.a.,** costituito da Regione Lombardia in attuazione della D.G.R. 30.03.16 n. 4989, finalizzato a promuovere la competitività delle PMI.

**Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI):** indica il Fondo, costituito da Banca Europea per gli Investimenti (BEI), la Commissione e le istituzioni finanziarie europee private, che ha come obiettivo di sostenere la creazione, la crescita e lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI) attraverso strumenti di capitale di rischio e di garanzia.

**Garante:** è il Confidi che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del Cliente e a favore dell'Ente Finanziatore o di Asconfidi Lombardia.

**Garanzia sussidiaria:** il creditore (banca) ha l'obbligo di rivolgersi preventivamente al debitore principale (socio) ai fini del rimborso delle somme finanziate.

**Offerta fuori sede:** quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi in luogo diverso dalla propria sede o dalle proprie dipendenze.

**Offerta in sede:** quando l'offerta (intesa come promozione, collocamento e conclusione del contratto di garanzia) viene svolta dal Confidi nella propria sede o nelle proprie dipendenze. Per "dipendenza" si intende qualunque locale del Confidi adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo.

Il presente Foglio informativo si compone di **n. 2 pagine**, che l'Impresa richiedente dichiara di aver letto, compreso e attesta di riceverne **1 copia**.

Data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_